



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PERUGIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | BLOCK | MAURIZIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CICORIA | TULLIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | TEMPERINI | FRANCESCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 390/2015
depositato il 25/09/2015

- avverso la sentenza n. 39/2015 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
TERNI
contro:

difeso da:

SCOPETTA RAG. MARCO
VIA ROMEO GALLENGA 110 06127 PERUGIA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TERNI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T3Q0301549 IRES-ALTRO 2010

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 390/2015

UDIENZA DEL

10/03/2016 ore 15:00

N°

207/03/2016

PRONUNCIATA IL:

10.03.2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

27 APR 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO

Milena Tappalà

M

Fatto e diritto

Con sentenza in data 3 ottobre 2014, la Commissione Tributaria provinciale di Terni ha accolto i ricorsi presentati dalla _____ relativi ad avvisi di accertamento per tributo IRES- più altro - per gli anni di imposta 2008/2009/2010.

Premesso che gli atti impugnati derivavano da un controllo avviato dall'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Terni, relativo ai periodi di imposta 2008, 2009 2010, conclusosi con l'emissione degli avvisi di accertamento impugnati a mezzo dei quali si contestava la correttezza dell'operato del contribuente - il quale, nel determinare le imposte derivanti da indennità di fine mandato degli amministratori, aveva applicato il cosiddetto principio di competenza-, i Giudici di primo grado sostenevano che non era condivisibile la "ricostruzione normativa" dell'Ufficio e che appare opportuno "attenersi a quanto letteralmente statuito dal legislatore, senza attribuirgli volontà quantomeno inesprese. Pare infatti evidente che le norme riguardanti le imposte sul reddito delle società non possono essere cercate laddove si tratta del reddito di persone fisiche e che le norme sulla tassazione separata siano esposte laddove esse vengono costantemente applicate (trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti) e non tra le regole che determinano il reddito delle società, stante oltretutto l'assoluta variabilità del trattamento di fine mandato degli amministratori societari". Conseguentemente il regime di deducibilità degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto spettante agli amministratori, secondo la Commissione di primo grado, è disciplinato per la società erogante dall'articolo 105 del d.p.r. 917/1986, il quale al primo comma prevede che "gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto..... del personale dipendente..... sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio" mentre al comma quattro che "le disposizioni del comma uno ... valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17 commi uno, lettere C), D) e F)".

Inoltre, secondo i Giudici di primo grado "quanto alla detraibilità, pare chiarificatore l'articolo 109, comma uno, il quale dispone per le imprese che qualora "non sia ancora certa l'esistenza o l'ammontare" dei componenti positivi/negativi di reddito, essi "concorrono formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni": nella fattispecie è pacifico che la nomina dell'amministratori avvenuta il 21/4/2005 e che negli anni accertati (2008 2009 2010) era certa l'esistenza relativa all'ammontare dei relativi accantonamenti annuali.

Di qui l'accoglimento del ricorso del contribuente e l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati con condanna dell'amministrazione finanziaria alle spese.



3

M

Appella l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Terni, la quale sostiene la legittimità del proprio operato ed in particolare che la ricorrente ha dedotto gli accantonamenti per TFM in assenza del requisito della delibera o atto precedente all'assunzione da parte degli amministratori della loro nuova qualifica; conseguentemente gli accantonamenti per fine mandato non sarebbero deducibili per competenza dal reddito d'impresa, come invece ha effettuato la parte ricorrente, a meno che il diritto all'indennità non risulti da precedente atto all'inizio del rapporto, così come richiesto dall'articolo 17 comma 1C) del TUIR.

La società appellata, "non avendo rispettato questo requisito, aveva erroneamente dedotto per competenza il costo recuperato tassazione Conseguentemente l'Agenzia aveva correttamente recuperato tassazione detti accantonamenti anche ragione della tassatività degli stessi." L'Agenzia cita giurisprudenza della Suprema Corte a sostegno delle proprie ragioni. Chiede perciò la riforma della sentenza di primo grado e la conferma del proprio operato.

Ha presentato controdeduzioni la Difesa del contribuente a sostegno delle ragioni della sentenza di primo grado.

All'odierna udienza pubblica le parti hanno concluso come da verbale in atti.

Ciò posto ritengono i Giudici che la sentenza di primo grado meriti conferma e che vada quindi rigettato l'appello dell'ufficio.

L'articolo 105 quarto comma infatti richiama il primo comma dello stesso articolo, stabilendo l'applicazione dello stesso principio per gli accantonamenti relativi all'indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17 comma uno, lettere C) D) e F), rispetto a quelli stabiliti per il personale dipendente, per il quale vale il criterio di competenza. Come correttamente sostenuto dalla parte appellata, il richiamo effettuato dall'articolo 105, comma quattro, agli accantonamenti previsti dall'articolo 17, comma 1 C), riguarda la tipologia del reddito indicato nella disposizione ma non i presupposti contenuti per l'applicazione della tassazione separata. Ne consegue che, dall'impianto generale della normativa citata, si ricava che le disposizioni che sono stabilite nei due primi commi dell'articolo 105 relative agli accantonamenti per indennità di fine rapporto dei lavoratori dipendenti siano valide anche per le indennità di fine rapporto previste in presenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nessun dubbio deve quindi residuare in ordine alla equiparazione degli accantonamenti relativi ai personali dipendenti con le categorie stabilite nei commi successivi, secondo la testuale statuizione dell'articolo citato.



Handwritten mark or signature on the left margin.

Handwritten mark or signature on the right margin.

Inoltre, anche qualora non vi sia una specifica delibera antecedente alla nomina degli amministratori, il trattamento di fine mandato deve essere disciplinato con il principio di competenza qualora dallo statuto sociale sia desumibile una connessione stretta tra detto trattamento ed i compensi degli amministratori. Tale principio è d'altronde conforme a quello stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione-sezione tributaria-sentenza 27 febbraio 2015 n.4042), la quale ha stabilito il principio secondo cui "in tema imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, gli accantonamenti effettuati da una società in favore dei propri amministratori, relativi al trattamento di fine rapporto, sono deducibili quali componenti negativi solo se il diritto all'indennità risulta da atto di data anteriore all'inizio del rapporto" : la certezza della nomina, necessaria perché si evitino effetti elusivi, può risultare non solo da una delibera ma anche da altri atti fidefacenti .

Deve perciò respingersi l'appello dell'Ufficio e confermarsi la sentenza di primo grado.

Alla soccombenza consegue l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio a favore del contribuente, liquidate in euro oltre oneri di legge.

P Q M

Rigetta l'appello dell'Ufficio e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado. Si dispone la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio in favore del contribuente fissate in oltre oneri.

Perugia 10/3/2016



Il Presidente estensore